


Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro  
operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige  
Iscritto all'albo dei fondi pensione con il numero 93

# STATUTO

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2023)

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

## INDICE

### PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

### PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime del Fondo
- Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

### PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni

### PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

#### A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 - Presidente [e Vice Presidente](#)
- Art. 23 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 26 - Direttore Generale
- Art. 27 - Funzioni Fondamentali

#### B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 28 - Incarichi di gestione
- Art. 29 - Depositario
- Art. 30 - Conflitti di interesse
- Art. 31 - Gestione amministrativa

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio  
Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

#### PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 - Modalità di adesione  
Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari  
Art. 36 - Comunicazioni e reclami

#### PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto  
Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio  
Art. 39 – Rinvio

#### ALLEGATO ALLO STATUTO DEL FONDO PENSIONE LABORFONDS

#### REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

<p style="text-align: center;"><i>Testo approvato da parte del Consiglio di Amministrazione in data 29/08/2022</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Testo con modifiche approvate da parte del Consiglio di Amministrazione in data 21/12/2023</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>STATUTO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>STATUTO</b></p>
<p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p>
<p><b>Art. 3 – Scopo</b></p>	<p><b>Art. 3 – Scopo</b></p>
<p>1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.</p>	<p>1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare <u>tempo per tempo vigente</u>. Il Fondo non ha scopo di lucro.</p>
<p>2. Il Fondo si avvale delle misure di sostegno disposte dalla Legge Regionale n. 3/1997 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol.</p>	<p>2. Il Fondo si avvale delle misure di sostegno disposte dalla Legge Regionale n. 3/1997 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol.</p>
<p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>OMISSIS</i></p>
<p><b>Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione</b></p>	<p><b>Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione</b></p>
<p>1. Possono aderire al Fondo, anche per effetto di conferimento del solo TFR, quand'anche eventualmente in modo tacito:</p> <p>a) i lavoratori che prestano la loro attività nel territorio del Trentino – Alto Adige, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all'art. 1 le cui tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari sono definite dai singoli contratti di settore nazionali, territoriali o aziendali;</p> <p>b) i lavoratori che prestano la loro attività fuori dal territorio del Trentino – Alto Adige, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all'art. 1 purché operanti prevalentemente nel suddetto territorio. Le tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari sono definite dai singoli contratti di settore nazionale, territoriali o aziendali;</p> <p>c) lavoratori che prestano la loro attività nel territorio del Trentino-Alto Adige, dipendenti dai soggetti sottoscrittori le fonti istitutive o da enti o società da essi promossi o costituiti,</p>	<p>1. Possono aderire al Fondo, <del>anche per effetto di conferimento del solo TFR, quand'anche eventualmente in modo tacito:</del></p> <p>a) i lavoratori che prestano la loro attività nel territorio del Trentino – Alto Adige, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all'art. 1 le cui tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari sono definite dai singoli contratti di settore nazionali, territoriali o aziendali;</p> <p>b) i lavoratori che prestano la loro attività fuori dal territorio del Trentino – Alto Adige, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all'art. 1 purché operanti prevalentemente nel suddetto territorio. Le tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari sono definite dai singoli contratti di settore nazionale, territoriali o aziendali;</p> <p>c) lavoratori che prestano la loro attività nel territorio del Trentino-Alto Adige, dipendenti dai soggetti sottoscrittori le fonti istitutive o da enti o società da essi promossi o costituiti,</p>

<p>previa stipula dell'accordo o regolamento che li riguarda;</p> <p>d) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attività fuori dal territorio regionale, secondo le modalità previste nei rispettivi contratti e, se e come previsto dalla relativa normativa statale, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, a norma dall'art. 1bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. Per detti lavoratori non trovano applicazione gli artt. 8, 10, 12 e 13 del presente Statuto in quanto, a norma dell'art. 23 comma 6 del Decreto, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa, la cui disciplina è riportata in allegato al presente Statuto.</p>	<p>previa stipula dell'accordo o regolamento che li riguarda;</p> <p><u>d) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attività fuori dal territorio regionale, secondo le modalità previste nei rispettivi contratti e, se e come previsto dalla relativa normativa statale, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, a norma dall'art. 1bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. Per detti lavoratori non trovano applicazione gli artt. 8, 10, 12 e 13 del presente Statuto in quanto, a norma dell'art. 23 comma 6 del Decreto, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa, la cui disciplina è riportata in allegato al presente Statuto;</u></p> <p><u>e) i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari per i quali si chiede l'attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo.</u></p>
<p>2. Qualora previsto dai contratti collettivi o da norme di legge, i lavoratori di cui al precedente comma 1 possono aderire al Fondo, anche in assenza di una esplicita manifestazione di volontà, per effetto del solo versamento dei contributi di cui al precedente articolo 1, comma 2.</p>	<p><del>2. Qualora previsto dai contratti collettivi o da norme di legge, i lavoratori di cui al precedente comma 1 possono aderire al Fondo, anche in assenza di una esplicita manifestazione di volontà, per effetto del solo versamento dei contributi di cui al precedente articolo 1, comma 2. L'adesione al Fondo può avvenire con modalità esplicita, tacita e contrattuale.</del></p>
<p>3. Sono altresì associabili al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari per i quali si chiede l'attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo.</p>	<p><del>3. Sono altresì associabili al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari per i quali si chiede l'attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo. Sono associati al Fondo (i) i lavoratori che abbiano presentato domanda di associazione ai sensi del successivo articolo 34, comma 1; (ii) i lavoratori che hanno aderito a seguito del tacito conferimento del TFR ai sensi della normativa; (iii) i lavoratori per i quali si è realizzato, anche in assenza di una esplicita manifestazione di volontà, il versamento dei contributi di cui al precedente articolo 1, comma 2; (iv) i datori di lavoro alle cui dipendenze operano i lavoratori associati; (v) i beneficiari, intesi come soggetti che percepiscono dal Fondo le prestazioni pensionistiche.</del></p>
<p>4. Sono inoltre associati al Fondo i datori di lavoro alle cui dipendenze operano i lavoratori associati.</p>	<p><del>4. Sono inoltre associati al Fondo i datori di lavoro alle cui dipendenze operano i lavoratori associati.</del></p>
<p>5. Con il termine beneficiari si identificano i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.</p>	<p><del>5. Con il termine beneficiari si identificano i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.</del></p>
<p><b>Art. 6 – Scelte di investimento</b></p>	<p><b>Art. 6 – Scelte di investimento</b></p>
<p>1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto, che prevede comparti differenziati per profilo di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La politica di investimento relativa a</p>	<p>1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto, che prevede comparti differenziati per profilo di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La politica di investimento relativa a</p>

<p>ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.</p>	<p>ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.</p>
<p>2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire, senza spese, la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.</p>	<p>2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire, senza spese, la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.</p>
<p>3. L'aderente all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno. Qualora, per effetto del conferimento tacito, al Fondo affluiscono quote di TFR ascrivibili a un soggetto già aderente al Fondo medesimo, le predette quote saranno investite nel comparto garantito. Entro i successivi due mesi, l'aderente ha facoltà di riunificare la propria posizione; decorso tale periodo, previa comunicazione all'aderente stesso, la posizione verrà riunificata nel comparto in cui lo stesso aderente risultava iscritto al momento del conferimento tacito.</p>	<p>3. L'aderente all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno. <del>Qualora, per effetto del conferimento tacito, al Fondo affluiscono quote di TFR ascrivibili a un soggetto già aderente al Fondo medesimo, le predette quote saranno investite nel comparto garantito. Entro i successivi due mesi, l'aderente ha facoltà di riunificare la propria posizione; decorso tale periodo, previa comunicazione all'aderente stesso, la posizione verrà riunificata nel comparto in cui lo stesso aderente risultava iscritto al momento del conferimento tacito.</del></p>
<p>4. I contributi aggiuntivi che affluiscono al Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 171, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinati al comparto precedentemente scelto dall'aderente, unitamente ai flussi contributivi ordinari e salva diversa indicazione di quest'ultimo. Per coloro che aderiscono al Fondo per effetto del solo versamento di contributi contrattuali, gli stessi sono destinati, in assenza di un'esplicita scelta da parte degli interessati, al comparto di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Statuto.</p>	<p>4. I contributi aggiuntivi che affluiscono al Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 171, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinati al comparto precedentemente scelto dall'aderente, unitamente ai flussi contributivi ordinari e salva diversa indicazione di quest'ultimo. <del>Per coloro che aderiscono al Fondo per effetto del solo versamento di contributi contrattuali, gli stessi sono destinati, in assenza di un'esplicita scelta da parte degli interessati, al comparto di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Statuto.</del></p>
<p><b>Art. 7 – Spese</b></p>	<p><b>Art. 7 – Spese</b></p>
<p>1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: <ol style="list-style-type: none"> <li>a.1) un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;</li> <li>a.2) un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dei soggetti fiscalmente a carico di cui al precedente art. 5, comma 3;</li> </ol> </li> <li>b) spese relative alla fase di accumulo: <ol style="list-style-type: none"> <li>b.1) direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa;</li> <li>b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del singolo comparto;</li> </ol> </li> <li>c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.</li> </ol>	<p>1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: <ol style="list-style-type: none"> <li><del>a.1)</del> un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro, <u>ovvero a carico dei soggetti fiscalmente a carico nella misura indicata nella Nota Informativa;</u></li> <li><del>a.2)</del> un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dei soggetti fiscalmente a carico di cui al precedente art. 5, comma 3;</li> </ol> </li> <li>b) spese relative alla fase di accumulo: <ol style="list-style-type: none"> <li>b.1) direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa;</li> <li>b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del singolo comparto;</li> </ol> </li> <li>c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.</li> </ol>

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'Organo di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.	2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'Organo di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'Organo di Amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.	3. L'Organo di Amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.
<i>OMISSIS</i>	<i>OMISSIS</i>
<b>Art. 9 – Determinazione della posizione individuale</b>	<b>Art. 9 – Determinazione della posizione individuale</b>
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.	1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b1).	2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento del comparto di appartenenza. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.	3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento <del>del comparto di appartenenza</del> <u>dei comparti</u> . Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.	4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.	5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.	6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.	7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche	Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
<p>1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.</p>	<p>1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.</p>
<p>2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.</p>	<p>2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. <u>Per gli aderenti che destinano al Fondo l'importo di cui all'art. 7, comma 9 - undecies della L.n. 125/2015, ai fini della determinazione del requisito dell'anzianità di partecipazione alla previdenza complementare, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.</u></p>
<p>3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.</p>	<p>3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.</p>
<p>4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.</p>	<p>4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.</p>
<p>5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto</p>	<p>5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto</p>



del periodo minimo di permanenza.	del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.	6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.	7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.	8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.	9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.	10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.	11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.	12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.
<b>Art. 11 – Erogazione della rendita</b>	<b>Art. 11 – Erogazione della rendita</b>
1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.	1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

<p>2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, eventualmente integrato dalla garanzia di risultato, al netto dell'eventuale quota di prestazioni da erogare sottoforma di capitale.</p>	<p>2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, <del>eventualmente integrato dalla garanzia di risultato</del>, al netto dell'eventuale quota di prestazioni da erogare sottoforma di capitale.</p>
<p>3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.</p>	<p>3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.</p>
<p><b>Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale</b></p>	<p><b>Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale</b></p>
<p>1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.</p>	<p>1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.</p>
<p>2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;</li> <li>b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;</li> <li>c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;</li> <li>d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, l'intera posizione individuale maturata. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro. In alternativa e finché permane la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione, l'iscritto può altresì riscattare la posizione individuale maturata nella misura del 50% o dell'80%;</li> <li>e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma</li> </ul>	<p>2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;</li> <li>b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;</li> <li>c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;</li> <li>d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, l'intera posizione individuale maturata. <del>Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro.</del> In alternativa e finché permane la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione, l'iscritto può altresì riscattare la posizione individuale maturata nella misura del 50% o dell'80%. <u>Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro;</u></li> <li>e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo</li> </ul>

pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).	informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.	3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.	4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.	5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.	6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. La portabilità dei contributi di cui al precedente articolo 1, comma 2 è possibile nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare idonea a ricevere detti contributi. In tutti gli altri casi, detti contributi continueranno ad essere versati al Fondo, determinando una nuova adesione contrattuale al Fondo medesimo.	7. La portabilità dei contributi di cui al precedente articolo 1, comma 2 è possibile nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare idonea a ricevere detti contributi. In tutti gli altri casi, detti contributi continueranno ad essere versati al Fondo, determinando una nuova adesione contrattuale al Fondo medesimo.
<i>OMISSIS</i>	<i>OMISSIS</i>
<b>Art. 22 – Presidente</b>	<b>Art. 22 – Presidente e Vice Presidente</b>
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti dei datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori.	1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti dei datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.	2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sovrintende al funzionamento del Fondo;</li> <li>• indice le elezioni dei Delegati per la composizione dell'Assemblea secondo le procedure e le modalità temporali previste nel Regolamento elettorale;</li> <li>• convoca e presiede le sedute dell'Assemblea;</li> <li>• convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;</li> </ul>	3. Il Presidente del Fondo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sovrintende al funzionamento del Fondo;</li> <li>• indice le elezioni dei Delegati per la composizione dell'Assemblea secondo le procedure e le modalità temporali previste nel Regolamento elettorale;</li> <li>• convoca e presiede le sedute dell'Assemblea;</li> <li>• convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi, salvo diversa delega del Consiglio;</li> <li>• tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di vigilanza;</li> <li>• in particolare trasmette alla Covip ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva corredata da nota descrittiva del relativo contenuto;</li> <li>• svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi, salvo diversa delega del Consiglio;</li> <li>• tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di vigilanza;</li> <li>• in particolare trasmette alla Covip ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva corredata da nota descrittiva del relativo contenuto;</li> <li>• svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.</li> </ul>
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente; in caso di temporaneo impedimento anche del Vice Presidente subentra l'Amministratore più anziano.	4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente; in caso di temporaneo impedimento anche del Vice Presidente subentra l'Amministratore più anziano.
<i>OMISSIS</i>	<i>OMISSIS</i>
<b>ALLEGATO ALLO STATUTO DEL FONDO PENSIONE LABORFONDS</b>	<b>ALLEGATO ALLO STATUTO DEL FONDO PENSIONE LABORFONDS</b>
Previgente normativa ai sensi dell'art. 23 comma 6 del Decreto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.	Previgente normativa ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Decreto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
<i>OMISSIS</i>	<i>OMISSIS</i>
<b>Art. 3 – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata</b>	<b>Art. 3 – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata</b>
1. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.	1. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e <del>5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari</del> <u>il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'art. 10 dello Statuto</u> , ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
2. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la RITA con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.	2. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato <del>5 anni</del> <u>il periodo minimo</u> di partecipazione alle forme pensionistiche complementari <u>di cui al comma 1 dell'art. 10 dello Statuto</u> , ha facoltà di richiedere la <del>RITA</del> <u>rendita di cui al comma 3 dell'art. 10 dello Statuto</u> con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo	3. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire,

diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.	salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
4. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.	4. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
5. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, la prestazione pensionistica, il riscatto e le anticipazioni.	5. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, <del>la prestazione pensionistica, il riscatto e le anticipazioni.</del> <u>il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13 dello Statuto, ovvero la prestazione pensionistica.</u>
6. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.	6. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
OMISSIS	OMISSIS
<b>REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI</b>	<b>REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI</b>
<i>Testo approvato dall'Assemblea dei Delegati in data 28/04/2022</i>	<i>Testo approvato dall'Assemblea dei Delegati in data 28/04/2022</i>
OMISSIS	OMISSIS